

ALL. N. 1 ALLIBERAZIONE 2017-0537/13

IL DIRIGENTE

Drs.ssa Daniela MOSCA

TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta Articolo 2 - Soggetto passivo Articolo 3 - Esenzioni Articolo 4 - Misura dell'Imposta Articolo 5 - Obblighi del gestore Articolo 6 - Versamenti Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi Articolo 11 - Contenzioso Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio di Torino.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 - Soggetto passivo</p> <p>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.</p>	<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta Articolo 2 - Soggetto passivo Articolo 3 - Esenzioni Articolo 4 - Misura dell'Imposta Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti Articolo 6 - Versamenti Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi Articolo 11 - Contenzioso Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 - Soggetto passivo</p> <p>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.</p>

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 4

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, ~~alberghiere o extra alberghiere~~, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, ~~fino ad un massimo di 4~~

pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie Alberghi e B&B e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Articolo 5 - Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

3.

Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
- b) il relativo periodo di permanenza;
- c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
- d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
- e) l'imposta dovuta.

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

4. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 3, il gestore deve riversare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di

~~pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie Alberghi e B&B e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.~~

Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, **affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi**, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

3. **Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di Soggiorno.**

~~Il gestore della struttura ricettiva comunica~~ **deve comunicare** al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
- b) il relativo periodo di permanenza;
- c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
- d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
- e) l'imposta dovuta.

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

4. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 3, il gestore deve riversare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di

dichiarazione, come indicato nel successivo articolo 6.

5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso la Direzione Servizi Tributarî del Comune.

6. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

dichiarazione, come indicato nel successivo articolo 6.

5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso la ~~Direzione Servizi Tributarî~~ **l'Area Tributi e Catasto** del Comune.

6. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

9. **Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.**

10. **Ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di**

Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;

Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Quest'ultimo Il gestore o i soggetti sopra citati provvede provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, la riscossione e il versamento dell'imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;

- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) intimare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di

- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

d) **altra modalità eventualmente convenuta.**

~~4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore.~~

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive e **soggetti assimilati**, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) intimare ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive - **compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13** - ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati.
- c) **disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento.**

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di

sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli

sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori - compresi i proprietari, usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 4, lett. b) e, per gli obblighi convenuti, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 - sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli

obblighi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

- d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 8 dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto

obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, e 6 e 7, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

- d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 8 dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

2. Le somme incassate, a titolo di Imposta di Soggiorno, dai gestori delle strutture ricettive, compresi i proprietari, usufruttuari e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, e dai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), e comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, e non versate nei termini alla Città di Torino, o al soggetto incaricato della riscossione, sono riscosse coattivamente, secondo le generali procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 689 e s.m.i. e all'articolo 36, comma 2 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 gennaio 2008, n. 31, fatta salva l'applicazione delle norme penali.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno **promosse dal soggetto passivo dell'imposta**, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo 1 stella	1,80
Albergo 2 stelle	2,30
Albergo 3 stelle	2,80
Albergo 4 stelle	3,70
Albergo 5 stelle	5,00
Albergo 5 stelle lusso	5,00
Albergo residenziale 2 stelle	2,30
Albergo residenziale 3 stelle	2,80
Albergo residenziale 4 stelle	3,70
casa per ferie	1,80
affittacamere	1,80
ostelli/campeggio	1,00
b&b 1 stella	1,80
b&b 2 stelle	2,30
b&b 3 stelle	2,80
b&b 4 stelle	3,70
cav e residence	2,80

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Ostello/campeggio	1,00
Albergo 1 stella	
Albergo e RTA 2 stelle strutture extra alberghiere	2,30
Albergo e RTA 3 stelle	2,80
Albergo e RTA 4 stelle	3,70
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso	5,00

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.